

## Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberismo\*

Luigi Mariucci

1. Il diritto del lavoro nel periodo dell'interregno.	2
2. La lunga stagione del giuslavorismo liberista e il suo esaurimento.	2
3. La questione sindacale e le ricorrenti vulgate sul declino del sindacalismo.	4
4. Gli esiti controversi della ideologia e della pratica della di-sintermediazione.	5
5. Azione sindacale e diversificazione sociale.	6
6. Le difficoltà del giuslavorismo progettuale.	8
7. Embrioni di una possibile prospettiva: tre belle parole e due brutti "ismi".	9
8. Il fondamento della supremazia del valore lavoro.	12
Riferimenti bibliografici.	15

---

\* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 407/2020

## 1. Il diritto del lavoro nel periodo dell'interregno.

Tra le tante formule scaturite dalla fantasia degli scienziati sociali per descrivere le società contemporanee una mi pare si addica in particolare allo stato del diritto del lavoro: la figura dell'*interregno*, secondo la quale, mutuando una celebre espressione gramsciana, saremmo nel classico periodo in cui una fase è tramontata mentre ancora non si intravedono i segni della nuova epoca<sup>1</sup>. Una formula, come si vede, fortemente evocativa, e ben più espressiva di un altro apparente sinonimo, quello che allude a una fase di pura e semplice *transizione*. Infatti il termine "transizione" oltre ad assumere per sua natura una vocazione temporanea, si riferisce in qualche modo a una tendenza comunque di carattere "progressivo". Terminata una fase precedente ne seguirebbe poi, a breve o medio termine, una di livello più alto, per così dire superiore. L'*interregno* invece ha una natura più problematica ed essenzialmente dubitativa: non si sa infatti quanto durerà la fase intermedia né è in alcun modo detto che quella successiva assuma caratteri più "avanzati". Anzi è possibile l'esatto contrario.

Questo è molto vero per il diritto del lavoro e più in generale per le problematiche lavoriste oggi. Sappiamo, o meglio ancora *sentiamo* che è esaurita un'epoca: quella del giuslavorismo liberista a senso unico. Ma non è chiaro se e come si stabilizzerà una nuova fase.

## 2. La lunga stagione del giuslavorismo liberista e il suo esaurimento.

Con l'espressione "giuslavorismo liberista" intendo quell'indirizzo di pensiero e di produzione normativa predominante in Italia nell'ultimo ventennio, in sintonia con analoghe tendenze nella Unione europea e oltre. Mi riferisco in particolare al lungo ciclo progettuale e legislativo che va dal "libro bianco del lavoro" del 2001 al *JobsAct* del 2015. L'idea di fondo di questa impostazione è stata tanto semplice quanto efficace. A un piccolo paese come l'Italia, afflitto da un pesante debito pubblico e tuttavia ancora rilevante sul piano politico-istituzionale, essendo uno dei fondatori della Unione europea, ed anche economico, specie in ragione della consistenza (residua ma ancora significativa) della sua industria manifatturiera e della capacità di esportazione, non restava che procedere lungo la via di una progressiva liberalizzazione delle forme e delle discipline del lavoro. Era questa una scelta in qualche modo necessitata in ragione dei processi di globalizzazione, ovvero della competizione aperta sui mercati senza vincoli sociali, accentuatasi in particolare dopo il crollo della Unione sovietica e gli accordi del WTO del 2001<sup>2</sup>.

In questo lungo processo vanno distinte due fasi. La prima, annunciata dal "libro bianco del lavoro" del 2001 e parzialmente tradotta nella l.n 30 del 2013 e nel dlgs. n. 216 del 2013, si iscriveva in una lettura irenica del processo economico. Il mondo, e le stesse economie occidentali, sembravano allora avviate verso una fase di nuovo e ininterrotto sviluppo, come era accaduto nel ciclo economico succeduto alla fine della seconda guerra mondiale. In questa prospettiva occorre modularle le discipline del lavoro per intercettare tutte le potenzialità espansive della occupazione e del mercato del lavoro. Questa era la sostanza del pensiero di Marco Biagi<sup>3</sup>. Da qui la

---

<sup>1</sup> "Definendo "Interregnum" la nostra condizione attuale, ci riferiamo a un arco di tempo di lunghezza ancora sconosciuta, che si estende tra un contesto sociale che ha fatto il suo corso e l'altro, non ancora definito e certamente indeterminato, che ci aspettiamo o sospettiamo lo sostituirà": così Zygmund Bauman riformula l'espressione gramsciana (cfr. Bordoni 2016, p.16).

<sup>2</sup>Cfr., per tutti, Gallino 2001; Stiglitz 2013; Crouch 2014

<sup>3</sup> Si veda Marco Biagi. *Un giurista progettuale. Scritti scelti* 2003. Per un bilancio problematico di questo ciclo di interventi legislativi cfr. *Dopo la flessibilità cosa?* 2006.

moltiplicazione delle figure flessibili di lavoro e la stessa proposta, poi rientrata, di una modifica parziale dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori. La seconda fase è quella inaugurata dalla crisi economico-finanziaria del 2007-2008. Qui crolla il mito dello sviluppo ininterrotto come nuova dimensione della globalizzazione. Dilagano crisi aziendali e ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, in specie Cassa integrazione straordinaria e indennità di mobilità. Era evidente che nella nuova fase si sarebbe dovuto cambiare registro: puntare non più sulla flessibilizzazione indiscriminata del lavoro, ma sulla valorizzazione della qualità del lavoro e dell'impresa con politiche mirate e selettive. Invece un governo di centrosinistra fece il contrario: non solo si rafforzarono le politiche di flessibilizzazione del lavoro, liberalizzando i contratti a termine e la somministrazione del lavoro, ma con il *JobsAct* si volle rompere l'"ultimo tabù"<sup>4</sup> che dopo la riforma Fornero del 2012 aveva ormai solo un valore simbolico: l'abrogazione totale dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Realizzata, per di più, con modalità particolarmente lesive dei principi costituzionali di garanzia della dignità del lavoratore: vincolando il giudice a disporre una esigua indennità anche a fronte di licenziamenti ingiustificati e incentivando fiscalmente una irrisoria "offerta di conciliazione" da parte del datore di lavoro. Non c'è da stupirsi che tale intervento sia poi stato giudicato parzialmente, ma su un punto cruciale, illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n.194 del 2018<sup>5</sup>.

Il bilancio economico-sociale di tali politiche è presto fatto: i tassi di disoccupazione restano al di sopra della media europea, i contratti precari superano di gran lunga le assunzioni a tempo indeterminato, cresce il lavoro povero<sup>6</sup>, le disuguaglianze aumentano, l'economia ristagna. Il bilancio politico è altrettanto conseguente: vincono i "populisti al governo".

Infatti mentre in Gran Bretagna lavoratori e ceti popolari hanno largamente votato per la Brexit e negli Usa gli operai della cintura industriale hanno scelto Trump, in Italia le elezioni del 4 marzo 2018 sono state vinte da due formazioni definite dal linguaggio corrente come "populiste". È dunque accaduto che i ceti più deboli, a cui il capitalismo nell'epoca del benessere diffuso aveva promesso il passaggio al mitico ceto medio, impoveriti dalla globalizzazione e insidiati sul piano della stessa sicurezza esistenziale da una immigrazione incontrollata si sono ribellati. Hanno quindi revocato il loro consenso alle *èlites* e ai partiti che per decenni li avevano rappresentati e si sono rivolti in massa alle formazioni definite, appunto, populiste le quali, in modi diversi, non annunciano più ulteriori concessioni alla logica del libero mercato ma il ritorno a robusti interventi di protezione sociale e persino a vere e proprie forme di neo-statalismo. Emblematici, in tal senso, sono gli interventi promessi e in parte realizzati dal governo rimasto in carica dal 2018 all'agosto 2019 in materia di riduzione dell'età pensionabile, di restrizione delle assunzioni a termine, di sostegno al reddito in termini variamente riconducibili al cosiddetto reddito di cittadinanza ovvero alla introduzione di un salario minimo legale<sup>7</sup>.

In questo quadro, che ha precise corrispondenze sul versante sovranazionale e specificamente europeo, sono evidenti due cose. Il giuslavorismo liberista è tramontato, nelle due versioni fin qui conosciute: quella *soft*, iscritta nella direttiva europea della cosiddetta *flexsecurity*<sup>8</sup>, e quella *hard*

<sup>4</sup> È questo il titolo dato all'intervista di Accornero 1999.

<sup>5</sup> Si vedano, anche per richiami ai molti commenti, gli interventi di Mariucci 2019, Ballestrero 2019, Martelloni 2019, Novella 2019.

<sup>6</sup> Si vedano gli interventi pubblicati nei numeri 4/2018 e 1/2019 di Lavoro e diritto, col titolo, rispettivamente, di *Lavoratori poveri. Modelli e strumenti di tutela sociale*, e *La povertà nonostante il lavoro*.

<sup>7</sup> Per un esame critico dell'insieme di tali provvedimenti cfr. Bellavista 2019.

<sup>8</sup> Per una valutazione aggiornata in tema cfr. Giubboni 2019.

propugnata appunto dalle logiche di *Law and Economics* secondo le quali le norme di diritto del lavoro devono essere puramente e semplicemente subordinate alle esigenze del mercato e persino agli immediati e atomistici bisogni dell'impresa, al di fuori di ogni visione sistemica delle prospettive di medio-lungo periodo degli equilibri sociali. Ma non emerge una nuova progettualità per così dire post-liberista. Certo è che nessuno più pensa di attribuire alla legislazione del lavoro un ruolo determinante. Si provi ad immaginare che in uno qualsiasi dei paesi europei si alzi qualcuno a dire: per favorire lo sviluppo bisogna facilitare i licenziamenti ovvero per incrementare l'occupazione bisogna ridurre le garanzie dei lavoratori occupati. Una tale affermazione apparirebbe semplicemente impronunciabile. Tuttavia il tramonto del giuslavorismo liberista attende ancora una rinascita progressista. Ci vorrà tempo ma prima o poi accadrà.

### 3. La questione sindacale e le ricorrenti vulgate sul declino del sindacalismo.

Da tempo si profetizza l'inevitabile declino del sindacato nella società post-fordista, post-industriale, post-moderna, tanto per citare alcuni degli inflazionati stereotipi a cui si connette il prefisso post. In Italia da almeno quarant'anni, a partire da un aureo libretto intitolato "declinare crescendo" (Manghi 1977). Fatto sta che quarant'anni dopo i sindacati sono ancora lì, mentre dei soggetti politici che avrebbero dovuto svolgere le magnifiche sorti della "autonomia del politico" non c'è più alcuna traccia. C'è dunque da riflettere su questo. Basti pensare alla singolare vicenda del sindacalismo maggioritario in Italia. Le tre principali confederazioni (Cgil, Cisl, Uil) nacquero a seguito della rottura, nel 1948, del patto tra i partiti che avevano fondato la Cgil unitaria. Di quei partiti si è persa persino la memoria ma le tre confederazioni sono ancora sulla scena, per quanto indebolite, anche in ragione della diminuzione degli iscritti e della perdita di rappresentatività tra i lavoratori attivi. A cosa si deve questa straordinaria longevità di organizzazioni la cui matrice genetica ha perso di significato da più di mezzo secolo? È solo un fenomeno di sopravvivenza burocratica, in ragione dei meccanismi già impagabilmente descritti dalla analisi michelsiana, o c'è qualcosa di più e di diverso? I profeti del declino se non della scomparsa dei sindacati nell'era della globalizzazione liberista non danno risposte adeguate di modo che le loro analisi non ci illuminano granché sulle tendenze reali in corso.

Nel quadro appena descritto c'è dunque da chiedersi perché i sindacati a dispetto dei loro vistosi limiti e della perdita di sostanziale rappresentatività nonostante tutto sopravvivano. Di certo perché danno servizi e hanno luoghi fisici di riferimento<sup>9</sup>. Ovunque si può trovare la sede di una camera del lavoro o di altri sindacati, un Caf, un centro servizi sindacali. Da nessuna parte invece si trovano più sedi di partito. È ciò che si chiama capacità di connessione sociale. Poi i sindacati, dove possibile, svolgono ancora funzioni contrattuali<sup>10</sup>. È evidente quindi che la persistenza dei sindacati va valutata vuoi per l'insieme di funzioni svolte in chiave di rappresentanza sociale degli interessi, incluse le attività materiali di servizio, vuoi in ragione delle tradizionali performance sul piano contrattuale.

---

<sup>9</sup> Cfr. in tema l'analisi di Carrieri, Feltrin 2016, e gli ampi richiami di Caruso 2019.

<sup>10</sup> Per una recente analisi del sistema contrattuale, con particolare riferimento al tema retributivo, cfr. Lassandari 2019.

#### 4. Gli esiti controversi della ideologia e della pratica della di-sintermediazione.

La tenace sopravvivenza di quella particolare forma intermedia di organizzazione sociale costituita dai sindacati è dimostrata anche dall'effimero successo di una parola d'ordine utilizzata in una recente esperienza di governo: quella della *disintermediazione*<sup>11</sup>. In occasione della presentazione di un disegno di legge sul mercato del lavoro, poi chiamato con provinciale neologismo *JobsAct*, il quale incidere vistosamente sui rapporti di lavoro (dalla disciplina del licenziamento alla revisione delle diverse forme di lavoro temporaneo) il presidente del consiglio in carica si esibì in una singolare dichiarazione: “i sindacati non si occupino della legge, che è materia del Governo e del Parlamento, si impegnino invece a negoziare con le imprese le situazioni di crisi”. Dichiarazione dal sapore, si direbbe, giacobino, non fosse che il contenuto del provvedimento aveva in realtà un carattere piuttosto termidoriano. L'esibita eliminazione di ogni forma di tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati era infatti la carta di identità di quel provvedimento: scelta priva, con evidenza, di ogni reale motivazione economico-produttiva ed animata da una esclusiva intenzione politica finalizzata al cambio di natura del partito allora perno dello schieramento di governo e mossa dalla illusione che rompendo le radici persino “sentimentali” con la storica tradizione della “sinistra di governo” si aprissero chissà quali praterie di consenso elettorale<sup>12</sup>. L'esito di questa decisione, al pari di quella relativa al sottoporre a referendum popolare una riforma costituzionale pasticciata con un improvvido piglio bonapartista, è stato come prevedibile fallimentare. Infatti perché mai un lavoratore normale, a cui hanno allungato l'età pensionabile, hanno liberalizzato la disciplina del licenziamento, che magari nel suo quartiere ha a che fare con una crescente e incontrollata immigrazione extracomunitaria, a cui per decenni hanno ribadito ossessivamente che la classe operaia non esiste più, non esiste più nessuna ideologia e nessuna possibile aspirazione a un mondo diverso poiché tutto viene deciso dalle leggi sovrane del libero mercato, perché mai questo normale lavoratore dovrebbe dare il proprio consenso a quanti l'hanno risospinto in una condizione marginale? È bene ricordare che nello spirito di massa, ovvero nella coscienza diffusa, la solidarietà non è mossa dai buoni sentimenti, meritevolmente predicati da un pontificato illuminato, ma è il risultato di una connessione materiale ancora prima che valoriale. Rotti entrambi questi argini tutto diventa possibile.

Infatti le elezioni del 4 marzo 2018 sono state vinte, come sopra ricordato, da formazioni definite –appunto- “populiste”, la principale delle quali (i 5stelle) non propone una pura e semplice “di-sintermediazione” nel rapporto con le organizzazioni sociali, sulla falsariga del precedente governo, ma qualcosa di ancor più radicale: la sostituzione delle forme classiche della democrazia rappresentativa con i meccanismi immediati della “democrazia della rete”. Ipotesi più illusoria che pericolosa, comprese le allusioni al metodo del “sorteggio” ai fini della scelta dei rappresentanti. Metodo, come noto, largamente praticato in passato all'epoca dei Comuni, da Firenze a Venezia, nell'ambito –tuttavia- di una forma di governo appunto oligarchica e non democratica. Al di là delle dichiarazioni retoriche da quel versante non viene formulato un rifiuto per così dire programmatico del confronto con le organizzazioni sociali. Dipende dai temi e dai contesti. Dove i sindacati svolgono un ruolo necessario si è infatti pronti a prenderne atto: si vedano i molti casi di crisi e ristrutturazioni aziendali, specie dove si tratta di contrastare politiche di delocalizzazione di imprese multinazionali. In seguito si è poi verificato un paradossale e persino caricaturale

<sup>11</sup> In tema per una ampia analisi cfr. Caruso 2017.

<sup>12</sup> Per una analisi critica al riguardo rinvio a Mariucci 2015.

rovesciamento del paradigma della di-sintermediazione. Nell'estate 2019, nello scorcio di una esperienza di governo in via di rapido esaurimento, le convocazioni dei sindacati da parte del governo si sono moltiplicate in vista del confronto sulla legge di stabilità per il 2020: effettuate per un verso dalla presidenza del consiglio, e irrualmente, per l'altro, da un vice-ministro *pour cause* anche ministro dell'interno. Tali incontri naturalmente non hanno avuto alcun esito concreto. Sta di fatto che sul piano del metodo il rapporto con le rappresentanze sociali seppure ai fini ambigui di rilegittimazione della capacità decisionale di un governo ormai in crisi viene comunque rilanciato.

### 5. Azione sindacale e diversificazione sociale.

Sul versante strettamente sindacale accadono poi una serie di fenomeni degni di interesse. Intanto non è affatto vero che le forme di associazione collettiva degli interessi declinino in quanto tali: è vero il contrario. Le forme associative proliferano e si frammentano. Rilevante, in particolare, è il fenomeno della moltiplicazione delle associazioni imprenditoriali. La Confindustria, già leader indiscusso della rappresentanza dell'industria, pare ridotta a un simulacro: la fuoriuscita della Fiat voluta da Marchionne ha segnato una tendenza che non sembra arrestarsi, talchè anche tra gli studiosi il tema più osservato diventa quello della rappresentatività delle associazioni imprenditoriali piuttosto che dei sindacati dei lavoratori (Forlivesi, 2018). L'esito di tali processi sta nella moltiplicazione dei contratti nazionali di categoria, a dispetto delle enfatizzate tendenze alla aziendalizzazione delle relazioni contrattuali, stimati dal Cnel nel numero di oltre 800. Tali tendenze producono singolari paradossi. Uno di questi riguarda la questione del *salario minimo legale*. Si veda la prima versione con cui il tema è stato enunciato da un testo di legge: "nei settori non regolati dai contratti collettivi" è la formula adottata dall'art.6, lettera h, della legge delega n.183 del 2914. Quali? Si direbbe nessuno: persino i famosi *riders*, epigoni dei *pony express* di cui si discuteva trenta anni fa, hanno il loro inquadramento nel contratto nazionale della logistica. Tant'è che più di recente il tema è stato affrontato in una chiave del tutto diversa: stabilendo, in primo luogo, l'estensione *erga omnes* del trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi e comunque fissando un minimo salariale orario di 9 euro lordi (cfr. d.d.l n. 658 del 2019).

Continua inoltre ad esistere in dimensioni tutt'altro che irrilevanti anche la contrattazione aziendale in senso proprio, quella cioè effettiva, che si svolge tra controparti fisicamente esistenti, e non costituisce una semplice finzione contabile in virtù dei meccanismi di defiscalizzazione dei premi di rendimento o di voci retributive comunque riferite alla crescita della produttività. Ma proprio da queste forme persistenti e diffuse di contrattazione aziendale nasce un rilevante problema sul piano della funzione e del senso stesso del sindacalismo.

Dunque, come si è detto, anche nell'epoca della post-globalizzazione, del dissolvimento delle concentrazioni operaie tipiche dell'industrialismo del novecento, della estrema differenziazione delle forme lavorative e della frammentazione dei mercati del lavoro i sindacati, nonostante tutto, continuano ad esistere. Si potrebbe dire che continuano a "declinare crescendo". Tuttavia si trovano di fronte un insieme di contraddizioni difficili se non impossibili da sciogliere. La prima è quella tra sindacato come rappresentanza generale e sindacato come rappresentanza di interessi specifici. Per un verso proprio i processi di frammentazione del mercato del lavoro e di moltiplicazione dei rapporti di lavoro di tipo intermittente e precario, a cui va aggiunto il rilevante problema della integrazione degli immigrati extracomunitari, indurrebbero a ritenere che la forma più moderna

e utile di rappresentanza sindacale sia appunto quella di tipo generale, sul modello delle antiche Camere del lavoro. Le quali erano anzitutto luoghi di aggregazione dei lavoratori dispersi, strumenti di avviamento al lavoro dei disoccupati e scuole di alfabetizzazione e istruzione professionale. Proprio ciò che serve di più oggi a fronte del lavoro povero, diffuso e in specie del lavoro degli immigrati. Al contrario, se si guardano i settori avanzati delle imprese innovative, competitive sui mercati internazionali e tutto ciò che si riconduce alla prospettiva della industria 4.0 il modello di sindacato utile appare di tipo completamente rovesciato: serve un sindacato specializzato, capace di cogliere le specifiche articolazioni dei complessi interessi in gioco e soprattutto dotato di professionalità di alto livello che gli consentano di confrontarsi con le punte più avanzate della innovazione tecnologica. Ciò che con uno slogan è stato definito: “contrattare l’algoritmo”. In questo quadro si ripropone appunto il risalente dilemma tra sindacato-associazione e sindacato come rappresentanza generale del lavoro, che già a suo tempo, in una situazione degli assetti lavorativi ben più semplificata, comportò traumatiche evoluzioni della vicenda sindacale. Vengono in mente le vicende della Cgil alla metà degli anni '50, quando dopo il rifiuto della contrattazione aziendale da parte della Cgil in nome della difesa della uguaglianza dei trattamenti e della solidarietà di classe, a seguito della sconfitta alle elezioni delle Commissioni interne alla Fiat, la Cgil pronunciò una famosa autocritica (sia pure con le celebri parole di Di Vittorio secondo cui “noi abbiamo commesso degli errori, ma in nostri errori non sono quelli che ci rimproverano i nostri avversari”) e si impegnò per lo sviluppo di quella che fu poi definita la contrattazione articolata. La situazione oggi è ancora più controversa. Si pensi alla diffusa contrattazione aziendale che si è svolta nelle imprese più avanzate, ad esempio nel settore della meccanica in Emilia: un insieme rilevante di contratti aziendali, promossi e stipulati dalla stessa Fiom-Cgil, all’insegna di una avanzata cooperazione negoziale sul modello tedesco, ma anche caratterizzati da notevoli *benefits* assicurati ai dipendenti sul piano del Welfare aziendale (Mattei 2018). Da qui nasce un interrogativo di fondo: si tratta di trattamenti migliorativi introdotti in sede aziendale e destinati ad essere diffusi e socializzati, come accadde nel rapporto tra contrattazione aziendale e contrattazione nazionale di categoria negli anni '70 dello scorso secolo, o al contrario di trattamenti esclusivi, non estensibili, diretti quindi ad aprire ulteriori fratture con la condizione dei lavoratori non coinvolti oltre che con la dimensione universale del *Welfare* pubblico<sup>13</sup>? Allo stato siamo di fronte ad una contraddizione, come si diceva un tempo, *reale*, vale a dire insuperabile. Può essere solo maneggiata con cura. Da qui una sottolineatura sul quanto oggi appaia davvero difficile il mestiere del sindacato: si tratta di combinare, niente meno, che una elevata capacità di rappresentanza specifica, iperprofessionale, nelle aziende tecnologicamente avanzate e attività di elementare organizzazione sociale e persino di neo-alfabetizzazione sul modello delle camere del lavoro ottocentesche. Ciò accade proprio perché le forme di produzione sono caratterizzate da un intreccio complesso e a tratti indecifrabile tra modi di uso della forza-lavoro radicalmente diversi: si va dalle aziende tecnologicamente avanzate in cui si pongono problemi di gestione del lavoro a fronte delle più innovative tecnologie digitali alle forme produttive tradizionali fino a modi di utilizzo del lavoro arcaici e pre-moderni (così specialmente nei settori di sfruttamento della manodopera immigrata), e a intrecci tra arcaicità e post-modernità fino a qualche tempo fa impensabili, come succede quando le piattaforme informatiche gestiscono il lavoro povero dei

---

<sup>13</sup> Per una documentazione in tema cfr. *Modelli ed esperienze di welfare aziendale 2018*.

*riders* o in agricoltura le vecchie forme di caporalato si svolgono non più nelle piazze dei paesi ma attraverso un *WhatsApp* <sup>14</sup>.

## 6. Le difficoltà del giuslavorismo progettuale.

Il giuslavorismo liberista che ha dominato la scena degli ultimi trent'anni dovrebbe fare una onesta autocritica. Dalle leggi Treu, che tuttavia tenevano fermo il principio della "flessibilità regolata", fino alla flessibilità del lavoro assunta come un valore in sé e portata alle estreme conseguenze dall'insieme di provvedimenti riassunti nel titolo del *JobsAct*. Naturalmente ciò non accade: per lo più si continua a perseverare.

In questo quadro si registra una specifica difficoltà del giuslavorismo progettuale, ciò che una volta si definiva la "migliore dottrina". Vi sono naturalmente molti e suggestivi spunti ricostruttivi. Vi è chi formula interessanti costruzioni sull'annoso tema della revisione della fattispecie fondamentale, ovvero sui nessi tra lavoro subordinato e lavoro autonomo e propone un rilancio teorico-pratico della dimensione del diritto internazionale del lavoro (Perulli 2017; Perulli 2019a). Chi riattualizza la prospettiva della razionalizzazione giuridica e della conclusiva ridefinizione dei nessi tra sindacati e ordinamento giuridico: si vedano in proposito le diverse proposte formulate in ordine alla attuazione della seconda parte dell'art. 39 cost. <sup>15</sup>. Chi cerca ancora nella dimensione europea un ancoraggio rispetto alla crisi del diritto nazionale del lavoro già segnalata da Massimo D'Antona trent'anni fa. Chi va alla ricerca di ispirazioni culturali e/o filosofiche tali da restituire una diversa e più complessa ispirazione valoriale a un giuslavorismo all'altezza dei tempi (Caruso, Del Punta, 2016). Chi persegue tenacemente una linea all'insegna, si direbbe, di una aggiornata *restauratio temporis acti* (Alleva 2019). Sono tutti tentativi generosi e tuttavia a loro modo insoddisfacenti, come ho avuto occasione di osservare altrove (Mariucci 2016). Per non dire di quanto ormai risulti del tutto sterile sul piano cognitivo e persino su quello meramente pratico della politica del diritto ogni approccio di tipo meramente pragmatico. Tutte le costruzioni appena riassunte sono infatti puntualmente sopraffatte dai processi reali. La brutalità dei rapporti di forza e della logica di mercato prevale su tutto. Questo certo favorisce la riproposizione di risalenti propensioni all'insegna di un neomaterialismo giuridico (Bavaro 2017). Tuttavia qualcosa dice che il più grande economista del novecento concludesse una delle sue principali opere con la frase, riferita alle idee, secondo cui "il mondo è governato quasi solo da loro"<sup>16</sup>. Non si tratta di contrapporre a un vincente neomaterialismo, nelle diverse versioni per così dire di destra e di sinistra, un risalente neoidealismo. Il pensiero critico infatti non può non nutrirsi di una qualche forma di eclettismo, come si addice a ogni autentica inclinazione laica. Come faceva a suo modo Montaigne quando, essendo uno smemorato, estraeva a caso i libri dalla sua biblioteca e altrettanto casualmente li commentava (Zweig 2014). Essendo tuttavia fermo su una propria tavola di valori. Traducendo ai tempi d'oggi si potrebbe concludere così: va ancora tenuta ferma e pensata come oggetto rilevante sia sul piano teorico che su quello pratico la connessione tra diritto del lavoro e dinamica delle libertà possibili, a partire dalla condizione materiale di chi per vivere deve lavorare. E in questa prospettiva resta essenziale la dimensione collettiva della rappresentanza degli

<sup>14</sup> Rispetto alla differenziazione funzionale delle diverse tipologie di azione sindacale si veda la condivisibile analisi di Caruso 2019.

<sup>15</sup> Sulle diverse proposte formulate nel più recente periodo si veda il confronto svolto in *L'attuazione degli articoli 39 e 46 della Costituzione* 2016.

<sup>16</sup> La frase di Keynes, ripresa dal celebre saggio sulla *Teoria generale*, è richiamata da Nasar 2012, p.530.



interessi del lavoro, che storicamente si riconduce alle diverse forme di organizzazione sindacale.

### 7. Embrioni di una possibile prospettiva: tre belle parole e due brutti “ismi”.

*Libertà, protezione, universalità* sono tre belle parole. Chi può dirne male? Salvo poi entrare nel merito di ciò che quelle parole significano. Nell'ordine, bella è soprattutto la prima parola: *libertà*. Parlando di lavoro libertà va in parallelo con *autonomia*. Cosa c'è di più auspicabile di un lavoro veramente autonomo, autodeterminato, in cui chi svolge la prestazione ha il pieno controllo del processo produttivo, dei tempi di lavoro e soprattutto della finalizzazione del prodotto? Chi mai, se potesse, sceglierebbe invece di svolgere un lavoro *subordinato*, sotto le direttive altrui, perdendo ogni controllo sulle modalità della attività di lavoro, sui suoi tempi e sulla finalizzazione del prodotto di lavoro? *Subordinazione* è infatti una parola di per sé cattiva. Nessuno ha mai scelto volentieri un lavoro subordinato. Accadde così alle origini della vicenda giuslavoristica moderna, quando una massa imponente di artigiani e produttori autonomi vennero espropriati e costretti a passare sotto le forche caudine delle prime forme di lavoro salariato di massa, che si svolgevano secondo modalità che è poco definire brutali (Romagnoli 1995). Basti rileggersi “la condizione operaia in Inghilterra” di Engels o romanzi ottocenteschi come “Il germinale” di Zola. Da qui è nata la vicenda del moderno diritto del lavoro, che nella nostra esperienza si è tradotta nella ipostatizzazione del concetto di subordinazione, con qualche artificio individuata come discriminazione del campo di applicazione dell'embrionale legislazione del lavoro. In origine vi era dunque una infinita varietà dei lavori, un lavoro cosiddetto *sans phrase*, a cui succede l'individuazione della specifica fattispecie di lavoro subordinato. Non staremo qui a ricordare quanto quella operazione fosse ambivalente, poiché la subordinazione giuridica da un lato cristallizzava una soggezione del prestatore di lavoro di stampo autoritario ma dall'altro lato attribuiva al lavoratore un primo statuto protettivo. Da qui una “tendenza espansiva” del diritto del lavoro a doppio segno: l'inclusione doverosa nella sfera giuslavoristica di figure lavorative “al margine”, ma anche l'appropriazione di tutele indebite da parte di strati privilegiati, che a suo tempo Gino Giugni definì “i portoghesi” del diritto del lavoro. Negli ultimi decenni a seguito del postfordismo e delle forme molteplici di frammentazione del processo lavorativo, come ho ricordato altrove (Mariucci 2016), si sono diffuse numerose teoriche dirette a mettere in dubbio l'attualità discrezionale della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Al dunque tuttavia resta una alterità insuperabile tra lavorare per sé o per altri: non la “frattura ontologica”, di cui parla Perulli (Perulli 2017), ma appunto una *alterità*. Un tale ragionamento non ha nulla a che spartire con l'iconografia otto-novecentesca della subordinazione. Esso si limita a prendere atto che al dunque, qualunque siano le forme di lavoro, resta appunto una diversità strutturale tra il lavorare *per sé* o *per altri*. Che altro sono i *gigworkers* se non una forma di lavoro simile ai *pony express* di cui si parlava trent'anni fa e che differenza c'è tra i lavoratori cognitivi di oggi e gli operai e i tecnici specializzati, di cui raccontava Primo Levi (Levi 1975) mandati in giro per il mondo a fare manutenzione degli impianti industriali negli anni '60 del '900? Resta il fatto che sul piano concettuale e normativo non si è trovata una alternativa convincente alla criticata e obsoleta dicotomia, salvo escogitare artificiosi parametri quantitativi e moltiplicare le regolazioni speciali (basti ricordare le antiche leggi sul lavoro a domicilio, domestico, sportivo ecc., a cui ora si aggiunge una scarsamente utile regolazione del “lavoro agile”). Perciò il criterio della “doppia alienità”, di cui hanno detto Mengoni, Romagnoli,

Roccella e lo stesso D'Antona<sup>17</sup> pare ancora un concetto utile a riassumere l'ampia categoria del "lavoro dipendente diffuso". Per il resto sono ovviamente utili le normative finalizzate alla tutela di fasce deboli del lavoro autonomo che non vanno trattate per nulla con sufficienza, salvo obiettare sulla loro difficile effettività: che si può fare per le partite Iva che perdono commesse, per i piccoli commerci che chiudono perché apre un grande magazzino o sono semplicemente messi fuori gioco dall'e-commerce, per gli avvocati senza clienti ecc.? Resta da ribadire che non sarà un caso se nessun risultato apprezzabile si è ottenuto dopo trent'anni di dibattito: le molteplici proposte in tema di *tertium genus*, discipline modulari a cerchi concentrici, ridefinizione delle fattispecie e così via sono tutte cadute nel nulla. Né l'esperienza comparata ci dice granchè di significativo: tempo fa fu enfatizzata una legge spagnola sul "lavoro economicamente dipendente", di cui i colleghi spagnoli dicono che si è perso ogni traccia sul piano applicativo. C'è dunque da ribadire la convinzione che il supposto *continuum* tra lavoro dipendente e lavoro autonomo consista in una illusione. D'altronde, a proposito della appetibilità del lavoro dipendente, sia pure fortemente qualificato, dirà pure qualcosa il fatto che di recente a un centinaio di posti messi a concorso da Bankitalia si sono presentati 80.000 concorrenti. La vera novità dei tempi attuali non consiste tanto nella molteplicità e varietà delle figure lavorative al confine tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, che in fondo è sempre esistita, quanto piuttosto nella discontinuità delle carriere lavorative, nella alternanza tra lavori dipendenti, in genere temporanei, e lavori di tipo autonomo: il che pone un problema molto rilevante sul piano dei ricongiungimenti sul piano contributivo e previdenziale. Ciò che fa tutt'uno con il tema esplosivo, a tempo differito, costituito dal regime pensionistico delle generazioni che si sono trovate a sperimentare per lunghi tratti il rapporto con il lavoro nelle forme più varie della precarietà e della discontinuità.

Dalle vicende sopra richiamate sulla genesi della nozione di subordinazione nasce il concetto di *protezione*. Una parola, in sé, a dir la verità, alquanto deprimente, perché ha un sapore paternalistico. Si viene "protetti" perché si è una sorta di *capitis deminuti*. Certo sarebbe preferibile detenere una piena capacità negoziale, essere protagonisti di una effettiva *autonomia contrattuale individuale*<sup>18</sup>. Tuttavia, ahimè, il *plerumque accidit* non funziona così. In più oggi il concetto di "protezione" si pone in termini nuovi, non più necessariamente legati alle culture progressiste, come si dirà tra un attimo.

Quelle belle parole, tradotte in "ismi", tuttavia si pervertono. Così accade per il "liberismo". Quello classico, a dire la verità, era sì fondato sulla idea che ogni singolo individuo è protagonista razionale del mercato e che la "mano invisibile" è l'unico strumento regolativo efficiente, ma non ignorava che il mercato è una costruzione sociale complessa che per funzionare ha bisogno di un insieme di regole e di istituzioni, e soprattutto si animava di una forte pulsione etica. Non a caso Adam Smith è l'autore non solo della "Ricchezza delle nazioni" ma anche della "Teoria dei sentimenti morali". Il neoliberismo, che ha dominato la prima fase della globalizzazione dopo il crollo della divisione in blocchi del mondo, invece è altra cosa: ri-declina l'idea di fondo dei classici (il mercato come strumento ottimale di allocazione delle risorse) in termini unidirezionali, riferendosi essenzialmente al trattamento della forza lavoro e alla destatalizzazione dei sistemi economici. Alla fine il neoliberismo degenera in un meccanismo di legittimazione della avidità sociale,

<sup>17</sup> Per richiami in tema rinvio ancora a Mariucci 2016.

<sup>18</sup> In tema si vedano gli interventi in *Autonomia individuale e rapporto di lavoro* 1994 e in *Dimensione individuale e collettiva nel diritto del lavoro* 2008.

e persino in un atteggiamento predatorio verso l'equilibrio dell'eco-sistema. Infatti il limite del neoliberismo, ovvero il suo fallimento, si è reso evidente con la crisi finanziaria prima ed economica poi del 2008. A quel punto gli stessi neoliberisti hanno invocato in coro la necessità dell'intervento degli Stati, a partire dai salvataggi bancari. Sicchè gli scaffali sono pieni degli scritti dei neoliberisti pentiti e degli economisti di ispirazione, *lato sensu*, neo-keynesiana<sup>19</sup>. Se ne deduce che chi invece continua ossessivamente a seguire quella linea di pensiero, per giunta applicando meccanicamente al piano giuridico quel filone minore ed altamente opinabile delle teorie economiche costituito dalla "analisi economica del diritto", davvero lui è un "passatista", un tardo-novecentesco.

Ciò che si affaccia sulla scena è infatti tutt'altro. Mi riferisco al modo in cui risorge una forte e diffusa domanda di *protezione*, nei paesi europei e in generale nell'occidente, a fronte degli eccessi di ingiustizia e della crescita delle disuguaglianze determinati dai processi incontrollati della globalizzazione. L'elezione di Trump negli Usa e la Brexit ne sono stati una prima eloquente manifestazione. Altrettanto dicasi per la crescita, in tutta Europa, dei movimenti populistici a matrice reazionaria e xenofoba. A questa tendenza non si può reagire assumendo la schematica alternativa tra *sovranismo* e *globalismo*. Né proponendo improbabili "terze vie", formula di per sé sconsigliabile anche dal punto di vista scaramantico. Occorre ragionare sulla possibilità di una diversa direzione delle politiche lavoristiche. Il primo interrogativo da porsi sta dunque nel chiedersi perché l'esigenza sacrosanta di protezione stia degenerando nel *protezionismo*, che già si esprime con il ritorno alla guerra dei dazi e il cui limite essenziale consiste nel chiudersi nella difesa esclusiva di specifici interessi, e che quindi è condannato a degenerare nel *nazionalismo* all'origine delle tragedie ben conosciute dall'Europa negli scorsi secoli, e specialmente nel novecento.

Qui va riaperta la questione dei *diritti del lavoro*, riscoprendone l'antica vocazione *inclusiva*. Come ho scritto altrove, si tratta di ragionare esattamente come fecero i braccianti padani agli inizi del secolo scorso quando mentre loro scioperavano si trovarono di fronte i crumiri mandati dagli agrari: gente che veniva dal Polesine, ancora più miseri degli scioperanti. Tuttavia i braccianti continuarono il loro sciopero. È solo difendendo i diritti del lavoro *dati*, i diritti essenziali, che i diritti del lavoro possono svolgere una funzione comunicativa e costruttiva di un più equo assetto sociale. Naturalmente bisogna distinguere tra diritti e specifici trattamenti, ma non si può accettare che ogni diritto venga equiparato a un privilegio, in nome della teoria *insiders-outsiders* che propone di abbassare il livello di trattamento dei lavoratori occupati in nome di un "minimo comune denominatore" che tuttavia, non a caso, non viene mai specificato. Dove si colloca quel minimo? A quale livello della giusta retribuzione, e che ne è del diritto alle ferie, alla tredicesima, al TFR, ai contributi previdenziali, ai trattamenti di malattia ecc.?

Certo è che alla persona normale che dal lavoro trae i suoi strumenti di sopravvivenza, e qui davvero non c'è alcuna differenza tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, che è un corretto contribuente fiscale, a cui nel tempo hanno detto che dal punto di vista politico non conta più nulla, perché ciò che conta è l'impresa, a cui hanno allungato l'età pensionabile, a cui hanno raccontato che essere licenziabile è un bene perché così si incentiva l'attività d'impresa, per non dire dei giovani che se sono scolarizzati non trovano impieghi adeguati alla loro formazione, e che si devono adattare a lavorare con i *voucher*, o con i loro succedanei tipo lavoro a chiamata, a tutti

<sup>19</sup> Per tutti si veda *Manifesto degli economisti sgomenti* 2010, nonché Rodrik 2018.

costoro non si può dire: dovete accogliere gli immigrati, i profughi, gli asilanti, i minorenni non accompagnati, a cui vanno garantite le condizioni elementari di sopravvivenza, e che affollano i quartieri periferici, si rendono disponibili ad ogni lavoro per qualsiasi retribuzione, in breve creando un gigantesco esercito industriale di riserva. A tutte queste persone non si può dire: dovete essere *solidali*. Non saranno solidali, non possono esserlo, tranne che si riconoscano –fidei- sticamente- nella predicazione di Papa Francesco.

Non si vede una soluzione credibile al problema qui sollevato se non riscoprire, come sopra accennato, la essenziale funzione *inclusiva* dei diritti del lavoro e più in generale il valore etico del lavoro come strumento essenziale di una possibile coesione sociale. Il che significa molte cose, anzitutto in via di principio, e poi in termini di concrete politiche pubbliche. Significa che il lavoro va anzitutto retribuito, rispettato, valorizzato. Bisogna mettere fine alla cattiva moneta del neolibberismo, secondo il quale il lavoro è l'ultimo anello della catena produttiva, di modo che in nome della flessibilità del lavoro si autorizzano forme inaudite di pura e semplice speculazione sul lavoro, nei servizi, nel commercio ed anche nelle imprese industriali. In questo senso è del tutto inaccettabile che nell'aggiungere una istanza referendaria in tema di *voucher* governo e parlamento prima abbiano abrogato la legge oggetto di referendum e poi, con un emendamento inserito in una manovra finanziaria, abbiano introdotto un contratto di lavoro occasionale riferito alle imprese con 5 dipendenti, con ciò contraddicendo ciò che da decenni tutti gli osservatori affermano in tema di necessità di favorire la crescita dimensionale delle imprese, mentre qui invece si premia la possibilità delle microimprese di lucrare sul lavoro. Andrebbe poi affrontato, in termini di politiche pubbliche, l'altra questione essenziale: il modo in cui contrastare la tendenza delle innovazioni tecnologiche a ridurre il lavoro, creando un tasso elevato di disoccupazione strutturale. Ma questo sarebbe davvero un altro discorso.

Nei limiti di questo intervento resta da dire come le parole fin qui commentate possano coniugarsi con l'altro termine, quello della *universalità*, che resta positivo anche quando ad esso si aggiunge un *ismo*. *Universalismo* è infatti una parola magnifica. Con un grande limite tuttavia. Quello del rischio di tradursi in una pura enunciazione retorica. Almeno per chi non si accontenta di fare il mestiere di glossatore di ciò che accade.

## 8. Il fondamento della supremazia del valore lavoro.

L'intero ragionamento svolto fin qui si fonda su una opzione implicita: il primato del valore-lavoro<sup>20</sup>. In altri tempi l'affermazione poteva darsi per scontata, per tante ragioni che non è qui il caso di richiamare. Basti dire che nel periodo in cui si consolidò ciò che si può chiamare il "diritto classico del lavoro"<sup>21</sup> si dava per scontato una sorta di assioma: la coincidenza tra *diritti del lavoro* e movimento progressivo della società nel suo complesso. È bene chiarire che tale richiamo non ha più, da tempo, alcun riferimento a visioni, queste sì, davvero passatiste, a vetero-ideologie di tipo classista, secondo le quali le "classi lavoratrici" erano investite di una missione palinogenetica ovvero della funzione storica di rendere possibile una alternativa di tipo "antagonistico" al sistema capitalistico. Si trattava invece di una impostazione concettuale concentrata sull'idea che comunque i *diritti del lavoro* svolgessero una funzione cruciale ai fini del contenimento degli effetti più dirompenti della logica capitalistica nella prospettiva di una sorta di bilanciamento e di

---

<sup>20</sup> Per una ampia riflessione in tema, e ricchi richiami bibliografici, si vedano Del Punta 2019 e Perulli 2019b.

<sup>21</sup> Si veda la rilettura dei classici riproposta da Romagnoli 2018.

ricerca di un punto di equilibrio rappresentato dalla costruzione del *Welfare State* ovvero degli Stati sociali di diritto (Martelloni 2018). In questo assunto si rilegittimavano dichiarazioni del tipo “l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”, secondo l’art.1 della Costituzione italiana, oppure “il lavoro non è una merce” sancite negli atti fondativi della Organizzazione internazionale del lavoro del 1919 e del 1944<sup>22</sup>

Occorre osservare che entrambe le affermazioni non solo sono radicalmente contraddette dai processi reali ma, ciò che più conta, rischiano di apparire persino prive di ogni attendibile carica utopica e ridursi a una dimensione puramente retorica. Intanto, come già detto, per la loro siderale distanza dalle dinamiche reali. In nessun modo può dirsi che l’Italia sia una “repubblica fondata sul lavoro”. I lavoratori, in Italia, e in genere in tutti i paesi occidentali, come tali hanno perso qualsiasi significativa influenza sul piano politico ed hanno smarrito ogni soggettività politica. Di loro si parla diffusamente solo in termini di unità occupazionali e di mercato del lavoro, come puro oggetto di rilevazioni statistiche. Si aggiunga che la quota di lavoratori stabili ha subito rilevanti riduzioni di tutele e diritti e affronta la difficile sfida della rivoluzione digitale che cambia radicalmente forme e condizioni del lavoro, mentre sempre più ampie sono le fasce del lavoro precario, discontinuo e povero, da cui sono colpiti soprattutto i giovani, e si allarga l’area del non-lavoro determinato dai processi strutturali della competizione globale fondata su meccanismi di *dumping* sociale e dagli effetti *labour saving* delle innovazioni tecnologiche. Dove sta quindi la “fondazione lavoristica” della Repubblica? Altrettanto si può dire dell’altra solenne affermazione, reiterata dalla OIL fino alle più recenti direttive in termini di *core labour standard* e di *decent work*, per cui “il lavoro non è una merce”. Nel mondo reale infatti ovunque il lavoro altro non è che una merce scambiabile con le altre sulla base del predominio della logica del libero mercato.

Si aggiunga che sotto molteplici aspetti i comportamenti del mondo del lavoro non coincidono affatto con una logica di tipo progressista. Anzi talora la contraddicono apertamente. Si prenda il caso della impresa “intelligente”, tecnologicamente avanzata, competitiva sui mercati, che sviluppa pratiche di negoziazione e di cooperazione, per intenderci, sul modello tedesco e in cui si stipula un contratto collettivo aziendale che flessibilizza l’orario di lavoro introducendo rilevanti margini di scelta individuale da parte dei lavoratori e in cui si rivedono precedenti pratiche in tema di assegnazione di lavoro straordinario; e in cui accade però che una quota rilevante di dipendenti si opponga in nome della conservazione di precedenti privilegi in materia di quote di lavoro straordinario e di indennità di trasferta. Chi sta dalla parte del progresso? Ancora più significativi sono i casi in cui si verificano contraddizioni insanabili tra garanzie di occupazione e vincoli ecologici: quando si tratta di smantellare imprese inquinanti o di procedere a radicali riconversioni produttive chi sta dalla parte del progresso? Chi promuove la riconversione ecologica o chi difende gli interessi dei lavoratori occupati? Si prenda infine il caso davvero più eloquente: che dire degli operai americani della *rust belt* che condividono politiche neoprotezioniste, inclusa l’idea di costruire una muraglia tra Usa e Messico, o degli operai inglesi che votano Brexit inseguendo una idea regressiva dell’isolazionismo britannico, oppure degli operai italiani che, stando a ricerche attendibili, simpatizzano largamente con politiche anti-immigrazione dai tratti innegabilmente xenofobi e ai limiti di un vero e proprio razzismo (Mattina 2019). In tutti questi casi tratti, come è evidente, dalle cronache chi sta dalla parte del progresso?

<sup>22</sup> Rispetto al ruolo della Organizzazione internazionale del lavoro si vedano gli *Interventi* pubblicati in *Cent’anni di solitudine?* 2019.

Se il “mondo del lavoro” reale si identifica largamente nelle opzioni appena descritte, perché dunque al valore-lavoro dovrebbe essere ancora attribuita una supremazia gerarchica?

A me pare che a questo interrogativo si possa rispondere solo in tre modi.

La prima risposta consiste nella dimensione valoriale propria del personalismo cristiano, dalle risalenti encicliche in tema di dottrina sociale cattolica fino alle recenti predicazioni di Papa Francesco<sup>23</sup>. Nel lavoro è implicata la “persona” e la sua dignità. Dunque già solo per questo il lavoro non può essere mercificato. Tale dottrina tuttavia non dice in che modo, concretamente, si possa evitare che il lavoro sia ridotto a merce. Essa inoltre predica l'accoglienza, salvo avvertire, come più volte ha fatto papa Francesco, che l'accoglienza deve essere effettuata da chi sa gestire l'integrazione e in tal caso citando come esempio negativo addirittura quello della esperienza belga, proprio il paese che in virtù del suo passato coloniale ha accolto un numero rilevante di immigrati. E senza nulla dire, naturalmente, di ciò che si deve fare degli immigrati quando, data la scarsità della domanda di lavoro e i vincoli della spesa pubblica, imposti dalle severe discipline della UE, non si sa come dare a loro lavoro, casa e modi decenti del vivere. Dunque tale risposta è accettabile solo nella dimensione della fede, e non di ciò che può farsi nel mondo reale.

La seconda possibile risposta sta in una visione che, in mancanza di migliori definizioni, definirei neo-marxiana. Il marxismo tradizionale, come è noto, in tutte le sue varie versioni ha perso l'argomento di fondo da quando si è reso evidente non solo il conclusivo fallimento di tutte le esperienze di “socialismo reale” ma soprattutto l'esaurimento di ogni pratica centrata sul protagonismo politico delle classi lavoratrici. Cosicché a questa linea di pensiero non resta che concentrarsi sulla dimensione analitica, ovvero sulla “diagnosi”, rispetto alla quale l'intera letteratura marxista (da Marx, al marxismo occidentale fino a Gramsci) offre tutt'ora importanti spunti e argomenti, salvo restando che la prospettiva per così dire della “terapia” è del tutto sterile, ivi incluse le stravaganti teorie che al ruolo della “classe operaia” vorrebbero sostituire quello di una imprecisata “moltitudine”.

A me pare sia possibile una terza risposta, anche se non so in quale specie di “dottrina” sia possibile catalogarla. Questa risposta sta nella connessione tra i *diritti del lavoro* e l'unica, vera e si spera irreversibile conquista della vicenda umana da qualche migliaio di anni a questa parte: l'idea dello *Stato di diritto*. L'idea cioè che il potere è *diviso*. Bilanciato tra diversi organi e limitato da un gruppo essenziale di “diritti individuali” irrinunciabili. Se guardiamo la serie storica e scrutiamo il possibile futuro questa costruzione, appunto lo *Stato di diritto*, appare straordinariamente fragile, anche perché fondata su meccanismi di democrazia politica sempre meno efficaci. Basti osservare le sconcertanti dinamiche della celebrata democrazia americana, dove si alternano iniziative di *impeachment* e incredibili controffensive del presidente in carica, oppure le vicende che hanno ridotto il modello *Westminster* (dopo il referendum sulla Brexit delle cui conseguenze pare che nessuno avesse chiara consapevolezza), per decenni indicato dalla letteratura politologica non solo italiana come formula desiderabile, a una rappresentazione emblematica della crisi radicale delle forme democratiche di governo. A meno che lo *Stato di diritto* non si innesti nelle strutture più robuste dello *Stato sociale* di diritto. Vale a dire che i meccanismi, per quanto aggiornati, dello *Stato sociale* sono il vero fondamento della tenuta dei valori costitutivi dello “Stato di diritto”.

<sup>23</sup> Il riferimento è alla suggestiva enciclica *Laudato si*, di papa Francesco. Per una analisi della dottrina sociale della Chiesa cfr. Napoli 2011.

Detto in altri termini: senza un insieme di disposizioni che, a partire dal lavoro, dalla sua essenziale funzione di integrazione e coesione, rendano possibile una costruzione sociale vivibile e stabile, le stesse fondamenta degli “Stati di diritto”, a partire dal decalogo dei suoi diritti individuali fondamentali e dei diritti di cittadinanza, rischiano di franare. Si aggiunga che gli stessi “diritti del lavoro” possono essere considerati l’unico strumento di contenimento della ormai evidente vocazione distruttiva di un sistema capitalistico votato allo sviluppo esclusivo del libero mercato e alla crescita quantitativa. In questo senso i vincoli posti sul piano delle regole del lavoro vanno collocati allo stesso livello di rilevanza dei limiti ecologici a cui va rapidamente sottomessa la logica capitalista se si vogliono se non impedire almeno attenuare gli effetti catastrofici sul piano della vita del pianeta.

Qui sta, a mio giudizio, la radice essenziale, del tutto moderna, del “valore lavoro”. Perciò nel mondo complesso e pericoloso in cui stiamo vivendo, e proprio in ragione di questa realistica consapevolezza, vale la pena di dire ancora che “i diritti del lavoro sono la radice più profonda dei diritti di libertà”.

#### Riferimenti bibliografici.

Accornero A. (1999), *L’ultimo tabù*, Bari:Laterza.

Alleva PG. (2018), *Restituire diritti e dignità ai lavoratori*, Maggioli editore.

*Autonomia individuale e rapporto di lavoro* (1994), Atti del X Congresso nazionale di diritto del lavoro, Udine, 10-12 maggio 1991, Milano:Giuffrè.

Ballestrero M.V. (2019), *La Corte costituzionale censura il d.lgs. n. 23/2015: ma crescono davvero le tutele?*, in LD, p. 243.

Bavaro V. (2018), *Lineamenti sulla costituzione dei diritti sociali del lavoro*, in LD, p.243.

Bellavista A. (2019), *Le prospettive della tutela della persona del lavoratore tra le politiche del nuovo governo gialloverde e le tendenze del diritto europeo*, datt.

Bordoni C. (2016), *Fine del mondo liquido*, Milano: Il Saggiatore.

Carrieri D., Feltrin P. (2016), *Il bivio*, Roma:Donzelli.

Caruso B., Del Punta R. (2016), *Il diritto del lavoro e l’autonomia perduta*, in LD, p.645.

Caruso B. (2017), *La rappresentanza delle organizzazioni di interesse tra disintermediazione e reintermediazione*, in ADL, p.555.

Caruso B. (2019), *Il sindacato tra funzioni e valori nella “grande trasformazione”*, in questo volume.

*Cent’anni di solitudine?* (2019), LD, n.3.

Crouch C. (2014), *Quanto capitalismo può sopportare la società*, Roma-Bari:Laterza.

Del Punta R. (2019), *Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato*, WPCSDLE “Massimo D’Antona, IT. 395.

*Dimensione individuale e collettiva nel diritto del lavoro* (2008), LD, n.2.

*Dopo la flessibilità, cosa?* (2016), a cura di L. Mariucci, Bologna:Il Mulino.

- Forlivesi M. (2018), *La rappresentatività datoriale: funzioni, modelli, indici di accertamento*, in *LD*, p. 521.
- Gallino L. (2001), *Globalizzazione e disuguaglianze*, Bari:Laterza.
- Giubboni S. (2019), *Teorie e prassi della flexicurity all'italiana*, in *questo volume*.
- L'attuazione degli articoli 39 e 46 della Costituzione* (2016), a cura della Rivista giuridica del lavoro, Atti del convegno, Roma, 13 aprile 2016, Roma:Ediesse.
- La povertà nonostante il lavoro* (2019), *LD*, p.3.
- Lassandari A. (2019), *Retribuzione e contrattazione collettiva*, in *RGL*, p.210.
- Lavoratori poveri. Modelli e strumenti di tutela sociale* (2018), *LD*, p.575.
- Levi P. (1975), *La chiave a stella*, Torino:Einaudi.
- Manghi B. (1977), *Declinare crescendo*, Bologna:Il Mulino.
- Manifesto degli economisti sgomenti* (2010), Roma:edizioni minimum fax.
- Marco Biagi. *Un giurista progettuale. Scritti scelti* (2003), a cura di L. Montuschi, M. Tiraboschi e T. Treu, Milano:Giuffrè.
- Mariucci L. (2015), *Il diritto del lavoro ai tempi del renzismo*, in *LD*, p.13.
- Mariucci L. (2016), *Culture e dottrine del giuslavorismo*, in *LD*, p. 585.
- Martelloni F. (2018), *Lavoro, diritto e democrazia*, Milano:Walters Kluver.
- Martelloni F. (2019), *La legge del contrappasso: la Corte costituzionale reintegra il giudice del lavoro*, in *LD*, p.263.
- Martina L. (2019), *Il voto "diviso" degli iscritti ai sindacati alle elezioni politiche del marzo 2018*, in *QRS*, p.7 ss.
- Mattei A. (2018), *Nota a contratto: l'accordo GD e i "ribaltoni" nelle relazioni industriali*, in *LD*, p. 497.
- Modelli ed esperienze di welfare aziendale* (2018), a cura di W. Chiaramonte e M.L. Vallauri, Torino:Giappichelli.
- Napoli M. (2011), *Diritto del lavoro e dottrina sociale della Chiesa*, in *Studi in onore di T. Treu*, Jovene:Napoli.
- Nasar S. (2012), *L'immaginazione economica*, Milano:Garzanti.
- Novella M. (2019), *Il ritorno alla discrezionalità giudiziale dopo la sentenza n.194/2018 della Corte costituzionale*, in *LD*, p.285.
- Perulli A. (2017), *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, in *LD*, p. 251.
- Perulli A. (2019a), *L'Oil e la globalizzazione*, in *LD*, p. 387.
- Perulli A. (2019b), *I valori del diritto e il diritto come valore. Economia e assiologia nel diritto del lavoro*, in *questo volume*.



Rodrik D. (2018), *Dirla tutta sul mercato globale*, Torino:Einaudi.

Romagnoli U. (1995), *Il lavoro in Italia*, Bologna:Il Mulino.

Romagnoli U. (2018), *Giuristi del lavoro nel Novecento italiano*, Roma:Ediesse.

Stiglitz J.E. (2013), *Il prezzo della disuguaglianza*, Torino:Einaudi.

Zweig S. (2014), *Montaigne*, Roma:Castelvecchi.